



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	54
DATA	03/02/2023

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. AVVIO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA
DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO
STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL
PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO", AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 120/2020.
CIG 9616737E69**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto:

- con DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021 un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria;
- con DGR n. 5692 in data 15.12.2021 "Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 8, comma 5.", un contributo complessivo a fondo perduto nella misura del 100% per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, pari a € 665.000,00 proporzionalmente impegnati sulle tre annualità di bilancio regionale 2022/2023/2024; con successiva Deliberazione n° XI/6451 del 31/05/2022 e Decreto n. 8163 del 09/06/2022 Regione Lombardia ha aumentato lo stanziamento di bilancio portando il contributo assegnato alla Comunità Montana/Parco dell'Adamello ad un importo complessivo di € 950.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 142 in data 11/07/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo studio di progettazione Tau Engineering S.R.L. trasmesso in data 17 giugno 2022 prot. 6525, avente ad oggetto: *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni"*

e manutenzione straordinaria” per un importo complessivo degli interventi a livello previsionale pari a € 3.450.000,00;

VISTA la Deliberazione n° 169 in data 05/09/2022 con la quale la Giunta Esecutiva, al fine di presentare una proposta di intervento da sottoporre all’approvazione di Regione Lombardia che successivamente ha comunicato l’avvenuta finanziamento dell’intervento, approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento *“Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all’interno del Parco Regionale dell’Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d’Oglio e Bazena in Comune di Breno”* - Piano Lombardia LR 9/2020: Contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali istituite, ai sensi della L.R. n° 12/2011, redatto dallo studio di progettazione L&S Engineering e Foppoli Moretta E Associati e trasmesso all’Ente in data 30 agosto 2022 prot. 8894, per un importo complessivo degli interventi a livello previsionale pari a € 550.000,00;

CONSIDERATO che:

- in base al quadro delle esigenze di gestione di tali interventi e dell’organizzazione del personale assegnato al Servizio, si ritiene opportuno e conveniente procedere mediante la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici (sino a tre), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace strumento per l’affidamento dei lavori di cui sopra, oltre ad eventuali interventi attinenti obbiettivi analoghi che si dovessero rendere necessari;
- l’istituto dell’accordo quadro consentirà infatti di effettuare una programmazione a medio-lungo termine e permetterà all’Amministrazione un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall’ottimizzazione della procedura di affidamento degli interventi da realizzare;
- l’Accordo Quadro di cui sopra, avente durata biennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, ha come obiettivo la stipula di un contratto riguardante interventi di NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO, che potranno rendersi necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità dell’Amministrazione;

RICHIAMATI:

- l’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire
 - l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- la legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la Legge 108 del 29.07.2021;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di affidamento a più operatori economici (sino a tre) dell'accordo quadro per interventi di "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO";
- l'oggetto dell'affidamento è: Stipula di accordo quadro con più operatori economici (sino a tre) ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, con l'invito di n. 30 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari derivanti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Lombardia edizione 2023, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto di accordo quadro sarà stipulato con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- la durata dell'accordo quadro sarà di anni 2 (due) anni, più 2 (due) anni di eventuale rinnovo, a scelta insindacabile della stazione appaltante;
- il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 2.300.000,00 IVA esclusa, inclusi Euro 100.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; la Comunità Montana di Valle Camonica si riserva la facoltà di incrementare l'importo complessivo dell'accordo quadro per un massimo di ulteriori Euro 1.300.000,00 oltre IVA, inclusi Euro 50.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il valore stimato dell'appalto (dunque compresa l'opzione di incremento dell'importo), ai fini dell'individuazione della corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione dell'appalto e dei relativi obblighi di pubblicità è di Euro

- 3.600.000,00 (tre milioni e seicentomila), oltre IVA, e inclusi Euro 150.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ad ogni contraente dell'accordo quadro saranno garantiti lavori per un importo minimo di Euro 140.000,00;
 - la Comunità Montana avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori Contratti attuativi dell'Accordo Quadro sino al raggiungimento del predetto importo complessivo dell'Accordo entro il periodo di durata dell'accordo quadro stesso;
 - i contraenti, salvo l'importo minimo garantito previsto (Euro 140.000,00), non acquisiscono alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni ulteriori, fatte oggetto dell'Accordo Quadro, restando viceversa impegnati a stipulare ulteriori Contratti attuativi laddove la Comunità Montana di Valle Camonica ne ravvisasse la necessità;
 - trattandosi di Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.lgs 50/2016, stilata la graduatoria di gara sarà richiesto al 2° e al 3° operatore economico di manifestare la volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria. La contrattualizzazione avverrà di diritto con il primo operatore economico e in base all'espressione di volontà manifestata eventualmente con gli operatori economici giunti 2° e 3° in graduatoria;

RILEVATO che alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

RITENUTO di poter dare corso alla suddetta procedura, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

RITENUTO altresì opportuno avvalersi del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata c/o la Comunità Montana di Valle Camonica), per l'espletamento della procedura di gara;

VISTO il Capitolato speciale d'appalto di Accordo Quadro contenente la disciplina della gara, che recepisce le considerazioni che precedono e redatta in conformità alle disposizioni normative applicabili;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione degli interventi di “NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall’art. 51 della Legge 108/2021, che si svilupperà con 30 operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse, da affidare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari derivanti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Lombardia edizione 2023, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del codice e s.m.i.;
3. di approvare Capitolato speciale d’appalto di Accordo Quadro facente parte della documentazione di gara;

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata c/o la Comunità Montana di Valle Camonica), per l'espletamento della procedura di gara. La procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia;
5. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
6. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: 9616737E69;
7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 600,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0902205
Creditore				Autorità Nazionale Anticorruzione					
Oggetto/Causale				Contributo gara "ACCORDO QUADRO per l'esecuzione degli interventi di "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO"					
Importo				€ 600,00					

8. di imputare la spesa di € 600,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022 Avanzo vincolato	2.05.99.99.999	2532/0 <small>Manutenzione straordinaria tratta pista ciclabile tra Artogne e Pian Camuno</small>	€ 600,00

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.